



FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA

Federazione tra le Associazioni Industriali della Carta,  
Stampa, Cartotecnica, Trasformazione e relative Tecnologie

Piazza Castello 28 – 20121 Milano  
Tel. +39 02 4981051 (Sede legale)  
Tel. +39 02 29003018 (Segreteria  
organizzativa)  
Fax +39 02 4816947  
info@federazionecartagrafica.it  
www.federazionecartagrafica.it  
Codice Fiscale 97500320151

AI SOCI

Loro Sedi

Milano, 24 marzo 2022

Prot. DG. 2022/11

## Misure per il contenimento dei costi delle bollette dell'energia elettrica e del gas - Decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di misure per il contenimento dei costi energetici per informare che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022 di cui all'oggetto (allegato alla presente) che prevede misure per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina. Tra le misure previste si segnalano, in materia di energia le seguenti:

– Art. 3 – Credito di imposta sull'energia elettrica per le imprese con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e non energivore: un credito pari al 12% della spesa per l'acquisto della componente energia sostenuta nel secondo trimestre 2022. L'accesso al credito di imposta è possibile solo nel caso in cui i costi di acquisto della sola materia nel primo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto all'analogo periodo del 2019. Il credito di imposta è utilizzabile entro il 31 dicembre 2022 ed è cedibile solo per intero. Le norme per l'utilizzo e la cessione di detto credito di imposta dovranno essere emanate con provvedimento del direttore dall'Agenzia delle entrate nei prossimi giorni.

– Art. 4 - Credito di imposta sugli acquisti di gas naturale per le imprese non gasivore: un credito pari al 20% della spesa per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici. L'accesso al credito di imposta è possibile solo nel caso il prezzo di riferimento del gas nel primo trimestre 2022 (media sui tre mesi) fornito dal Gestore dei mercati energetici (GME) abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto all'analogo periodo del 2019. Il credito di imposta è utilizzabile entro il 31 dicembre 2022 ed è cedibile solo per intero. Le norme per l'utilizzo e la cessione di detto credito di imposta dovranno essere emanate con provvedimento del direttore dall'Agenzia delle entrate nei prossimi giorni.



Soci aggregati




- Art. 5 - Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore (dal 20% al 25%) e gasivore (dal 15% al 20%) già in vigore in base al "Decreto Energia" decreto legge n. 17 del 1° marzo 2022;
- Art. 8 – Possibilità di rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro mesi.
- Art. 9 – Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni verso determinati soggetti vigilati.
- Art. 30 - Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche che si applicano fino al 31 luglio 2022: si prevede che con successivo DPCM, su proposta del MISE e del MAE, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate le materie prime critiche per le quali le operazioni di esportazione al di fuori della UE sono soggette a procedura di notifica (cosa che nel decreto-legge viene già stabilita da subito per i rottami ferrosi).
- Art. 37 – Si prevede per il 2022 il "contributo di solidarietà" a carico di soggetti produttori e rivenditori di energia pari al 10% del saldo tra le operazioni attive e passive nel periodo 1 ottobre 2021 - 31 marzo 2022.

Il decreto legge inizia ora il percorso di conversione in legge. I termini per la conversione in legge sono fissati in 60 giorni dal momento dell'entrata in vigore.

Nel far riserva di fornire aggiornamenti circa l'attuazione delle citate norme restiamo a disposizione per maggiori approfondimenti (Alessandro Bertoglio, [alessandro.bertoglio@assocarta.it](mailto:alessandro.bertoglio@assocarta.it) – tel. 02.29003018).

Il Direttore Generale



Massimo Medugno